

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4853 del 13/10/2020
Oggetto	DPR 59 2013 - DITTA E-DISTRIBUZIONE S.P.A. PER CABINA PORTO GARIBALDI - NUOVA AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5010 del 13/10/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno tredici OTTOBRE 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc. 15166/2020/AS/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Società "E-Distribuzione S.p.A." con sede legale nel Comune di Bologna, via C. Darwin n. 4 e cabina primaria elettrica denominata "Porto Garibaldi" nel Comune di Comacchio, località Porto Garibaldi, via della Salina n. 1 - Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di cabina primaria per trasformazione e distribuzione energia elettrica

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 03.04.2020 ed integrata in data 05.05.2020, trasmessa dal S.U.A.P. del Comune di Comacchio ed assunta al P.G. di ARPAE il 22.05.2020 con il n. 74789, presentata al S.U.A.P. di Comacchio dalla Società "E-Distribuzione S.p.A.", nella persona di Davide Balzini in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Bologna, via C. Darwin n. 4 e cabina primaria elettrica denominata "Porto Garibaldi" nel Comune di Comacchio, località Porto Garibaldi, via della Salina n. 1, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di trasformazione e distribuzione energia elettrica;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per ottenere i seguenti titoli abilitati per gli scarichi di acque reflue domestiche sul suolo e di prima pioggia in acque superficiali, che recapitano tramite un fosso nel Canale della Foce. Inoltre la società allega la dichiarazione di rispetto dei limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile

2012, n° 35”, e in particolare l’art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;

- Visto l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni”;

- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

- Visti

il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;

la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;

la L.R. n. 5/06;

la L.R. 21/2012;

la L. 447/95;

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- Vista la nota di indizione della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14 bis (Conferenza semplificata) della L. 241/90 e s.m.i. del S.U.A.P. di Comacchio datata 20.05.2020 (assunta al P.G. di ArpaE n. 74789 del 22.05.2020) con la quale ha trasmesso l'istanza di AUA;
- Vista la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, allegata alla suddetta istanza, rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000 inerente il rispetto dei limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale nella quale il Legale Rappresentante della Società "E-Distribuzione S.p.A." dichiara che le emissioni di rumore prodotte dall'attività rispettano i limiti di emissione ed immissione previsti dalla vigente classificazione acustica del territorio e che è possibile considerare trascurabile l'impatto prodotto dall'attività, pertanto non risulta necessaria la relazione di valutazione previsionale di impatto acustico;
- Vista la certificazione della società C.A.D.F. S.p.A. di inesistenza del servizio di fognatura, espresso con nota prot. n. 50658 del 15.11.2019, allegata alla suddetta istanza;
- Vista la nota del S.U.A.P. di Comacchio datata 29.07.2020 (assunta al P.G. di ArpaE n. 111459 del 03.08.2020), con la quale si richiede alla ditta di presentare documentazione integrativa;
- Vista la nota del S.U.A.P. di Comacchio datata 03.08.2020 (assunta al P.G. di ArpaE n. 114515 del 07.08.2020), contenente il Parere del Settore IV-V del Comune di Comacchio riguardante lo scarico delle acque reflue domestiche sul suolo tramite subirrigazione e la presa d'atto del medesimo Settore relativo alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente il rispetto dei limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale;
- Vista la nota del S.U.A.P. di Comacchio datata 08.09.2020 (assunta al P.G. di ArpaE n. 130582 del 11.09.2020) con la quale trasmette le integrazioni richieste da ArpaE con nota 03.07.2020;
- Vista la Relazione Tecnica di ArpaE PG n. 142154 del 05.10.2020 nella quale si esprime una valutazione di congruità ambientale per lo scarico nel fosso di acque reflue di dilavamento;
- Considerato che lo scarico contrassegnato con le lettere "S2" nella planimetria allegata al presente atto, derivante dal dilavamento di quattro vasche di contenimento poste alla base dei trasformatori, deve essere classificato come scarico di acque reflue di dilavamento;

- Preso atto dalla documentazione integrativa che nel caso dovesse verificarsi una perdita d'olio da parte dei trasformatori entrerà immediatamente in funzione un sistema automatico di controllo che chiuderà l'elettrovalvola in progetto posta subito a valle delle vasche;
- Visto che lo scarico, contrassegnato con la lettera "S3", derivante dalla raccolta delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, non è soggetto a vincoli o prescrizioni derivanti dal D.Lgs. 152/06 parte III ed il relativo recapito nel fosso tombato, non necessita di autorizzazione, ai sensi del suddetto decreto;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;
- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- Dato atto che con DDG n.102/2019 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;
- DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. n. 59/2013, è la Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, titolare dell'Incarico di Funzione "AUA ed Autorizzazioni settoriali",

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del S.U.A.P. del Comune di Comacchio alla Società "E-Distribuzione S.p.A.", nella persona del titolare/legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Bologna, via C. Darwin n. 4 e cabina primaria elettrica denominata "Porto Garibaldi" nel Comune di Comacchio, località Porto Garibaldi, via della Salina n. 1, codice fiscale e P.IVA 05779711000 per l'esercizio dell'attività di cabina primaria per trasformazione e distribuzione energia elettrica.

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
<i>Acqua</i>	Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche sul suolo tramite subirrigazione di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune
<i>Acqua</i>	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	ARPAE

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) Scarichi idrici – Competenza ArpaE

1. Lo scarico autorizzato nel fosso, che recatica nel canale della Foce è quello contrassegnato con le lettere "S2", indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce Allegato A – RF.
2. Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 nel pozzetto di ispezione e campionamento, posto a monte dello scarico.
3. La ditta dovrà tempestivamente comunicare ad ArpaE Ferrara l'installazione sia del sistema automatico di controllo sia dell'elettrovalvola, onde evitare lo scarico di olio derivante dai trasformatori. Tale installazione dovrà essere effettuata entro sei mesi dal rilascio del presente atto e dalla data di installazione dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza il corretto funzionamento.
4. E' fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo;
5. Il controllo va effettuato in un pozzetto di campionamento posto immediatamente a monte di ogni scarico finale nel corpo recettore, autorizzato con il presente atto, che dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per gli accertamenti da parte degli Organi di controllo. Tra il pozzetto di campionamento ed il punto di scarico non dovranno essere presenti altri scarichi soggetti ad autorizzazione ai sensi della normativa vigente.
6. Il pozzetto di ispezione e controllo dovrà essere munito di coperchio a perfetta tenuta, con un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui e tra le due condotte dovrà esserci una differenza di quota tale da permettere il campionamento del refluo a caduta L'apertura per il campionamento dovrà avere

dimensione tra i 50X50 e 60X60 cm per permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza.

7. La Ditta dovrà assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) del pozzetto d'ispezione onde consentire il prelievo dei reflui in tempi brevi.
8. La rete fognante, parimenti agli altri manufatti quali tubazioni, sistemi di depurazione e trattamento, pozzetti di raccordo e pozzetti di campionamento, dovranno sempre essere mantenuti in perfetta efficienza e liberi da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui, la loro depurazione ed al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso.
9. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse.
10. Il Gestore deve adottare ogni misura atta a evitare la contaminazione delle acque meteoriche destinate a essere allontanate mediante la rete idrica superficiale.
11. In caso di eventuali malfunzionamenti o inconvenienti che abbiano ricadute sugli scarichi idrici, la ditta dovrà immediatamente comunicare ad ARPAE, e al Comune a mezzo fax entro 24 ore, l'evento accidentale, le cause e le modalità di ripristino adottate.

B) Scarichi idrici – Competenza Comune

1. Lo scarico autorizzato sul suolo tramite subirrigazione è quello contrassegnato con le lettere "S1", indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce Allegato A – RF.

2. La ditta relativamente alla manutenzione deve rispettare le disposizioni indicate nel Cap. 4, paragrafo 4.7 comma IV della DGR n. 1053 del 09.06.2003.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE, tramite S.U.A.P. del Comune di Comacchio, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al S.U.A.P. del Comune di Comacchio una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del S.U.A.P. del Comune di Comacchio.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del S.U.A.P. del Comune di Comacchio e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Comacchio, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Settore IV-V del Comune di Comacchio ed alla società C.A.D.F. S.p.A.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. del Comune di Comacchio.

firmato digitalmente

La Responsabile del Servizio

Dott.ssa. Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.